



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI:

DEL D. LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART.54;

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;

DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N. 285 E

SUCCESSIVE MODIFICHE;

DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R. 9/10/1990 N. 309.

DELL'Art. 168 Bis CODICE PENALE

DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N° 88

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che, ai sensi dell'art. 165 del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;

che, a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 73 comma ter inserito dall'art.3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell' art. 73 D.P.R n° 309/90

che l'art. 224 bis del D. Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli artt 168-bis del codice penale e 464-bis e ss. del codice procedura penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n° 67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità – consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato – facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna;

che il Ministro della Giustizia con decreto ministeriale 8 giugno 2015, n° 88, in ottemperanza dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n° 67, ha delegato i presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi della messa alla prova per imputati adulti, secondo quanto contenuto nel terzo comma dell'art. 168 bis del codice penale.

Che **la Cooperativa Servicevilla** di seguito per brevità denominato **Cooperativa**, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelle indicate nell'art. 54 del citato Decreto legislativo n° 274 e nell'art. 168-bis 3° comma c.p.;

che l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari, del